



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Civitavecchia

ORDINANZA n° 23/2005

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTO** il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n° 55/02/2003 del 24 dicembre 2003, con il quale l'ENEL Produzione S.p.A. ha ottenuto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002 n° 7 convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2002 n° 55, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuove strutture nell'ambito della esistente centrale termoelettrica, ivi comprese quelle marittime portuali;
- VISTO** il *DEC/VIA/2003/0680* del 6 novembre 2003 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla conversione a carbone dell'esistente Centrale di TVN in Civitavecchia;
- VISTO** il Disciplinare n. 2875, del 26 novembre 2004, con il quale l'Autorità Portuale di Civitavecchia ha regolamentato la concessione in favore dell'Enel Produzione S.p.A. delle aree demaniali e specchi acquei al largo di Civitavecchia prospicienti la centrale Torrevaldaliga Nord, per una superficie rispettivamente di circa m² 65 500 e circa m² 364 500, nelle quali realizzare le infrastrutture marittime e portuali per gli accosti di navi commerciali collegate all'esercizio Enel;
- VISTO** il Processo Verbale in data 23 dicembre 2004 di ripresa in consegna dall'Autorità Portuale di Civitavecchia di aree demaniali marittime e specchi acquei già assentiti a Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A. con Atto di Sottomissione - rep. n° 2663 - del 27 maggio 2002 nel porto di Civitavecchia (per la realizzazione e gestione della nuova darsena energetico - grandi masse) e di consegna delle stesse alla soc. Enel Produzione S.p.A.;
- VISTI** gli accordi parasociali tra Enel Produzione S.p.A. - Compagnia Itaipetroli S.p.A. e Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.A., sottoscritti con l'addendum in data 15 marzo 2005;
- VISTA** la documentazione presentata dell'ENEL PRODUZIONE S.p.A. con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita 125, dapprima in data 1 aprile 2005 (n. EP/P2005001581) e successivamente in data 11 aprile 2005 (n. EP/P2005001670), in particolare quest'ultima intesa ad ottenere l'autorizzazione per poter segnalare la perimetrazione dell'area in concessione nel tratto di mare antistante la centrale di Torrevaldaliga Nord, di cui al sopracitato Disciplinare n. 2875/2004, al fine di procedere alla preparazione dell'area di cantiere;
- CONSIDERATO** che i lavori di cui trattasi necessitano, altresì, della messa in opera nello specchio acqueo di n° 6 boe segnaletiche ai fini della delimitazione, comprensive di catenarie (con imbando di 15 m) e corpi morti (500 kg), tramite la ditta NAVAL SERVICE S.r.l., con sede in Civitavecchia (RM), Sotto Portici del Consolato 1, appositamente incaricata dalla Enelpower S.p.A.;

CONSIDERATO che la stessa Naval Service S.r.l. dispone delle necessarie attrezzature e dei mezzi nautici da lavoro, di cui l'Autorità Marittima è in possesso della relativa documentazione e certificazione di sicurezza;

CONSIDERATO che gli interventi di cui alle istanze in riferimento attengono soprattutto alla preparazione del cantiere e nella realizzazione di alcune strutture di protezione (prima di iniziare i lavori più complessi relativi alle banchine vere e proprie) consistenti in Scogliera di Riva - lato nord e sud - e Scogliera di Protezione.

Tutto il materiale utilizzato sarà approvvigionato da cave autorizzate e posizionato in sito a cura della ditta SALES S.p.A, con sede legale in Roma, Via Nizza 11, aggiudicataria dell'appalto dei lavori relativi alla scogliera di riva, per conto della Enelpower S.p.A;

VISTA la nota dell'Autorità Portuale di Civitavecchia prot. n° 3052, in data 10 marzo 2005, con la quale l'Enel Produzione S.p.A. è stata autorizzata alla realizzazione dei lavori precitati con obbligo che la stessa società dichiari sotto la propria responsabilità che le opere non sono comprese nel progetto definitivo delle banchine già esaminato dal Comitato Tecnico del SIT (Servizio Integrativo Infrastrutture e Trasporti) e che, nel caso il progetto delle banchine principali non ottenga il parere favorevole, la Società provveda al ripristino stato delle aree interessate;

VISTA l'autorizzazione prot. n° 25920, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane - Circoscrizione Doganale di Roma I^a in data 14 aprile 2005, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, in favore dell'Enel Produzione S.p.A.;

VISTA la Legge n° 84, del 28 gennaio 1994 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 15 settembre 1999, recante l'individuazione dell'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia e precisamente del tratto di costa che va dalla località "Torre Valdaliga" al punto limite della Pineta "La Frasca", nel cui ambito sono ricomprese le aree di cui nelle premesse;

VISTA la propria Ordinanza n° 23/2001, in data 12 aprile 2001, con la quale è stato approvato il "Regolamento di Polizia Portuale e di Sicurezza della Piattaforma Petroliera nella rada di Civitavecchia" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la propria Ordinanza n° 14/03, in data 31 marzo 2003, con la quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria Ordinanza n° 21/2005, emessa in data 13 aprile 2005, recante disciplina degli specchi acquei antistanti la centrale di Torrevaldaliga Nord, ai fini delle indagini batimetriche da eseguirsi a cura della ditta Sales S.p.A.;

CONSIDERATO che la presente Ordinanza ha unicamente la finalità di disciplinare la sicurezza della navigazione e, nello stesso tempo, salvaguardare la pubblica incolumità mediante l'attuazione di misure di sicurezza a mente delle disposizioni del Codice della Navigazione durante l'esecuzione degli interventi, fermo restando le specifiche disposizioni da rilasciarsi eventualmente dagli Enti titolari della gestione delle aree di cui trattasi;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 61, 62, 75 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),

RENDE NOTO

Che a partire dal 15 aprile 2005 e sino a termine dei lavori, in prossimità degli specchi acquei esterni al porto di Civitavecchia a nord dell'antemurale (di fronte alla Centrale di TVN) e più precisamente nei seguenti punti:

Boa "A"	Lat. 42° 07' 18,2003" N	Long. 011° 45' 35,2565" E
Boa "B"	Lat. 42° 07' 05,3455" N	Long. 011° 45' 30,0482" E
Boa "C"	Lat. 42° 07' 02,1097" N	Long. 011° 45' 19,2380" E
Boa "D"	Lat. 42° 07' 10,7399" N	Long. 011° 45' 06,3098" E
Boa "E"	Lat. 42° 07' 19,1341" N	Long. 011° 45' 07,6077" E
Boa "F"	Lat. 42° 07' 31,4695" N	Long. 011° 45' 15,2670" E

verrà effettuata la posa in opera di n° 5 Gavitelli CSG60P/CS60 con corpo in polietilene e tubo passante in ferro, sabbiato, zincato a freddo e verniciato di colore giallo, antivegetativa per la parte immersa. Sul gavitello verrà installato un sistema segnaletico composto da:

- Fanale CS60DF con lente da 60 mm, luce gialla intermittente, completo di interruttore crepuscolare, portalampada e lampada da 6 V - 0.25°, doppio filamento, periodo 0,5 luce - 2,5 eclisse, portata 1 miglio;
- Batterie di pile alcaline da 6V - 180 A/h, tipo CSB180K6, in grado di alimentare il fanale CS60 per 10 mesi circa.

Ogni gavitello sarà messo in sito con un corpo morto da kg. 500 e una catenaria con un imbando di 15 metri e un misto di catena più cavo d'acciaio per il fondale interessato, come da istruzioni della ditta fornitrice.

Nell'ambito delle aree di cantiere verranno realizzate alcune strutture di protezione (prima di iniziare i lavori più complessi relativi alle banchine vere e proprie) consistenti in:

- **Scogliera di Riva:** (lato nord e lato sud) ha uno sviluppo di circa 630 metri ed un fondale variabile da -1 a -5 metri e sarà costituita da un nucleo in tout-venant e da massi naturali del peso compreso tra 2 e 7 tonnellate in grado di resistere alle azioni del moto ondoso;
- **Scogliera Provvisoria:** costituisce un'opera indispensabile alla realizzazione dei nuovi pontili e alle successive opere di dragaggio (quest'ultime non ancora autorizzate). In particolare essa sarà costituita da un nucleo in tout-venant, da un primo strato di protezione realizzato con massi naturali e da una mantellata esterna realizzata in parte con trepodi da 15 e 9 tonn/cad e in parte con massi naturali.

ORDINA

Articolo - 1

A far data dal 15 aprile 2005 e fino a termine lavori, negli specchi acquei interessati dalle operazioni di posizionamento boe, come evidenziato nell'allegato stralcio cartografico facente parte integrante della presente ordinanza, limitatamente al periodo di effettiva posa delle boe, per un raggio di circa 50 metri, avente come centro ciascuna delle boe stesse, è interdetta qualsiasi attività di pesca, transito, sosta, ancoraggio, immersione e balneazione. All'interno della zona operativa di mare così determinata potranno operare e transitare soltanto i mezzi nautici impiegati nei lavori.

Articolo - 2

Al termine dei lavori, gli specchi acquei oggetto del provvedimento di cui in preambolo, potranno essere normalmente utilizzati al transito delle imbarcazioni e natanti diretti agli approdi e cantieri esistenti. L'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha l'obbligo di predisporre un idoneo servizio di sorveglianza con natante, allo scopo di evitare che eventuali unità in transito si avvicinano, oltre il limite di sicurezza, alla zona di lavoro. La stessa società ha l'obbligo altresì di curare il corretto funzionamento dei segnalamenti marittimi e la loro manutenzione e, di segnalare, a questa Autorità marittima, eventuali anomalie dovessero verificarsi al funzionamento degli stessi.

Articolo - 3

I mezzi nautici di lavoro dovranno essere dotati di apparecchio VHF/FM sul quale effettuare ascolto sul canale 14 e 16, attenendosi alle disposizioni, che verranno impartite dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia in concomitanza con le manovre delle unità in vicinanza alla zona di lavoro.

Articolo - 4

Nel corso dei lavori relativi alla posa della scogliera è fatto divieto ai natanti non autorizzati di avvicinarsi alla zona di effettivo intervento e comunque tutte le unità, superiori alle 500 t (traffico, pesca e diporto) dovranno, contattare la Capitaneria di Porto tramite il VHF – canale 14 o 16 ed i Piloti del porto. **L'ENEL PRODUZIONE S.p.A.** ha l'obbligo di predisporre un servizio di vigilanza continuo allo scopo di evitare che eventuali imbarcazioni in transito si avvicinino oltre il limite di sicurezza, nella zona e nelle ore di lavoro, avvertendo con immediatezza la Sala Operativa della Capitaneria di Porto in caso d'infrazione, nonché curare l'apprestamento dei segnalamenti e dotazioni atti a segnalare gli operatori ed archeologi subacquei.

Articolo - 5

Una volta perimetrata a mare l'area di cantiere permangono i divieti di cui all'art. 1, ad eccezione dei mezzi di lavoro espressamente autorizzati;

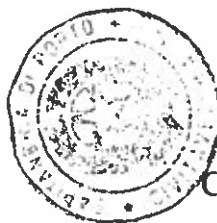
Articolo - 6

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt. **1174 e 1231** del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e saranno altresì ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, di eventuali danni, azioni o molestie che potessero derivare a persone e cose in conseguenza delle trasgressioni.

Articolo - 7

Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed il personale militare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Civitavecchia, 14 aprile 2005



IL COMANDANTE
C.V.(CP) Vincenzo MORANTE

